



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

n. 8846 /2022 prot.
Venezia, 15 NOV. 2022

Ai Signori

Avvocato Generale

SEDE

Procuratori della Repubblica

Presso i Tribunali del

DISTRETTO

Oggetto: Osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

Con l'entrata in vigore della legge 23.6.2017, n.103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario) sono state apportate significative modifiche agli artt. 1 comma 2 e 6 comma 1 del D. Lgs. 20.2.2006, n.106 introducendo la frase "l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato".

L'introduzione di detta frase, in particolare nel comma 2 dell'art. 1 relativo alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica ha, a parere di chi scrive, il chiaro intento di rafforzare il potere-dovere del Procuratore di vigilare sulla corretta e puntuale osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato. Tale inciso, inserito in una norma relativa alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica che già prima era ritenuto unico responsabile della gestione dell'ufficio e chiamato a svolgere una costante attività di controllo sui sostituti e sul personale amministrativo, in caso di mancanza del Dirigente di II fascia, acquista una valenza innovativa di non poco conto.

L'introduzione, poi, di analogo inciso al comma 1 dell'art. 6 che attiene all'attività di vigilanza del Procuratore Generale, ha una valenza tutt'affatto diversa. Infatti, il

Procuratore Generale, allo stato, non ha alcun mezzo per l'accesso diretto ai registri di Procura, non disponendo neppure di collegamenti informatici agli stessi. Pertanto, poiché il legislatore con la modifica al comma 1 dell'art. 6 ha voluto specificare che il dovere di vigilanza dei Procuratori generali è esteso anche ai registri informatici delle Procure, ne consegue che tale vigilanza, allo stato, può essere esercitata esclusivamente attraverso un più pregnante monitoraggio sul Procuratore della Repubblica per verificare che lo stesso non venga meno ai suoi doveri di controllo sulle modalità di iscrizione delle notizie di reato.

Circa le modalità con cui procedere alla iscrizione nei vari registri di procura, va ricordato che il Ministero della Giustizia, con la circolare 11.11.2016, n.204354, ha impartito specifiche disposizioni in tema di attuazione e sui criteri generali di utilizzo del registro unico penale, disposizioni di carattere cogente cui tutte le Procure devono attenersi.

La riforma c.d. "Cartabia", inoltre, modifica l'art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato - ai commi da 1 a 1-ter, prevedendo:

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.~~, **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

La disposizione specifica la nozione di "notizia di reato" delineando le caratteristiche della sua rappresentazione nel procedimento («un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» con le circostanze di tempo e di luogo ove risultino).

Il rimarcare il ruolo d'ordine assegnato al pubblico ministero rispetto alla tempestività e regolarità dell'iscrizione della notizia di reato e gli interventi di retrodatazione collocati nelle successive disposizioni inducono ad un definitivo ripensamento sulla condivisibilità della prassi, talora seguita, d'iscrizione di procedimenti a carico di "persona da identificare" e collocati in una sorta di limbo intermedio tra le iscrizioni che contemplano la sola componente oggettiva della *notitia criminis* (mod. 44), e quelle in cui si fa riferimento a fatti attribuibili ad una persona già individuata (mod. 21).

La norma rafforza, come detto, la esclusiva riferibilità in capo al pubblico ministero del potere di disporre le iscrizioni (mod. 21, mod. 44 o mod. 45), a prescindere dalle indicazioni risultanti dalla comunicazione depositata dalla polizia giudiziaria e ribadisce l'immanente necessità di verifica della sussistenza di un quadro indiziario oggettivamente

indirizzato (comma 1 bis dell'art. 335 c.p.p.), a tal scopo sollecitando alla P.G. gli accertamenti necessari a regolarizzare — anche successivamente — l'iscrizione.

Tutto ciò premesso, considerato che il controllo sul registro delle notizie di reato, mod.21, viene esercitato attraverso la comunicazione *ex art.* 127 disp. att. c.p.p., la comunicazione prevista dall'art. 409 co.3 c.p.p. e attraverso il controllo delle sentenze, si rileva come sfuggono completamente al controllo di questo ufficio le modalità di iscrizione delle notizie a mod. 45 (fatti non costituenti reato).

Considerato che le modalità di iscrizione in tale registro sono particolarmente delicate in quanto gli atti ivi iscritti sono archiviati direttamente dal P.M., senza alcun controllo da parte del GIP, si chiede che le SS.LL. vogliano disporre, apportando, se del caso, le opportune modifiche al progetto organizzativo, che tutti i sostituti assegnatari, relativamente ai procedimenti iscritti a mod. 45, se ritengono ancora il procedimento non definibile con l'archiviazione o con il passaggio ad altro registro, trasmettano al Procuratore della Repubblica i procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti da oltre un anno, affinché lo stesso Procuratore sia posto in grado di valutare caso per caso le ragioni della persistente pendenza e si assuma direttamente la responsabilità del mantenimento di tale iscrizione oltre l'anno in detto registro.

Vorranno, poi, le SS.LL. trasmettere a questo Ufficio, entro il 30 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei procedimenti iscritti a mod. 45 da oltre un anno indicando le ragioni che giustificano la pendenza ultra annuale.

Resto in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PROCURATORE GENERALE

Federico Prato

